

Una prima delusione per la disciplina delle Industrie insalubri, trascurata anche dalla "creatura" del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*)

di SILVANO DI ROSA (**)

Consulente Legale Ambientale – esperto A.N.E.A.



Il nostro cammino riprende da dove c' eravamo fermati¹, ma occorre premettere che, dopo una - caldissima e prolungata - pausa estiva, non sono poche le novità di cui ci accingiamo a trattare. La nostra ipotesi, basata sul porre a confronto la *Disciplina delle Industrie insalubri*² con il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*³, consisteva nel sostenere l'esistenza di un **collegamento** fra le due normative e, in particolare, di una **stretta connessione** logica fra la procedura di attivazione delle *industrie insalubri* (di cui al sesto comma dell' art. 216 T.U.LL.SS.) e la *nuova disciplina* prevista al secondo comma dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 112/98. Nel lavoro precedente siamo teoricamente riusciti⁴ a fornire un buon sostegno alle affermazioni ivi fatte, arrivando alla conclusione che la sburocra-tizzazione e lo snellimento dei procedimenti concernenti la disciplina delle industrie insalubri *avrebbe dovuto*⁵ essere strettamente **coordinata** con le previsioni normative del D.Lgs. n. 112/98; il quale, proprio sulla base del precipuo **scopo**⁶ e del fine *semplificativo* ed "uniformante" (suoi caratteristici) non avrebbe potuto trascurare la citata disciplina. Quindi eravamo riusciti, armandoci di buona volontà e di speciale lente di ingrandimento "ragionata", a considerare tale D.Lgs. come *astrattamente rilevante anche* nei confronti delle *industrie insalu-*

(*) Pubblicato in «L'Amministrazione Italiana», 1998, fasc. 11, pag. 1632 – 1646

¹ Vds. DI ROSA SILVANO, *Le industrie insalubri e l'ultimo dei "Bassanini": il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112*, in *L'Amministrazione Italiana*, 1998, fasc. 7-8, pag. 1096.

² Artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, «Testo Unico delle leggi sanitarie», pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d' Italia 9 agosto 1934, n. 186; artt. 101-102-103-104-105 del Regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, «Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia 21 febbraio 1901, n. 44; D.M. Sanità 5 settembre 1994, «Elenco delle Industrie Insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n° 220 del 20 settembre 1994, e n. 288 del 10 dicembre 1994.

³ Il cui testo è stato pubblicato nel S.O. n. 77/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 92 del 21 aprile 1998 – Serie generale.

⁴ Avevamo visto, fra le altre cose, che al n.99 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n.59, viene richiamato anche il T.U.LL.SS. approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e che il D.Lgs. n. 112/98 è una "conseguenza" della stessa legge n.59/97.

⁵ E già ci prepariamo al peggio, cominciamo ad esprimerci coniugando verbi al condizionale passato !

⁶ Conferire funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, ed *effettuare*, in tal modo, un ulteriore passo avanti nella riforma della Pubblica Amministrazione e nella **semplificazione amministrativa**.

*bri*⁷, evidenziando, fra l'altro, come lo stesso testo del proprio art. 25 lo dimo-
stri⁸. Fortunatamente, per percorrere quest'impervia strada deduttiva, oltre che
di buona volontà, ci siamo dotati anche di una certa dose di rassegnazione, sa-
pendo in partenza che la logica non sempre viene premiata dalla realtà fattuale.
L'equilibrio era perfetto, la connessione esisteva, tutto era logico, o meglio a-
vrebbe dovuto esserlo, ma le cose non sono andate esattamente come previsto!
Tutto l'impegno, finalizzato ad *intravedere deduttivamente* quel **collegamento**⁹,
è stato in parte "premiato" ed in parte (anzi, soprattutto) "**castigato**" dall'ultima
preview-normativa del 3 di luglio u.s.. Già da alcuni mesi, infatti, la **disciplina**
ex-art. 25.2 del citato D.Lgs. possiede un proprio volto che, per quanto *provviso-*
rio, ci ha consentito di effettuare delle prime osservazioni. Ma esiste anche un
rovescio della medaglia, consistente nel fatto che, a prima vista, **non** è certo sta-
to un *bel vedere*, in quanto tale disciplina non è apparsa caratterizzata da quella
globalità ed esaustività che ci saremmo aspettata dalla regolamentazione di un
procedimento amministrativo qualificabile come **UNICO**. Ci riferiamo allo **schema**
del «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la re-
alizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e ri-
conversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la deter-
minazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (nn. 26, 42, 43 e 50
di cui all' allegato alla legge 15 marzo 1997, n. 59)» approvato dal Consiglio dei
Ministri, in prima lettura, il 3 luglio 1998¹⁰. Coniugando l'esposizione al tempo
presente - per scelta e per comodità di tutti - notiamo subito che nella rubrica
del "*prototipo regolamentare*" in esame, non compaiono le fasi di: cessazione,
riattivazione, localizzazione, e rilocalizzazione di impianti produttivi¹¹. Vi sono
invece state ricomprese: la ristrutturazione, la riconversione, l'esecuzione di o-
pere interne agli stessi insediamenti (non menzionate ma implicitamente ricon-
ducibili, in egual maniera, alle funzioni comunali *ex-art. 23* D.Lgs. 112/98).
Non vorremmo affrontare questioni in cui "altri", ben più esperti ed autorevoli,
sono già stati e sapranno - ancor più - essere esaustivi, ma risulta difficile fare a
meno di notare la **grande distanza** che intercorre fra questo *nuovo* strumento di
semplificazione e quello che - a nostro avviso - costituisce un vero e proprio
strumento di liberalizzazione, un "campione di deregulation": l' art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualcuno potrebbe sostenere che si tratta di norme
di carattere diverso, ma, nei limiti delle nostre conoscenze, la cosa non ci con-
vince molto. Per essere ancor più chiari, vogliamo precisare che la predetta di-
stanza (si badi bene!!) deve intendersi in senso negativo. Difatti mentre quello
del 1990 semplificava energicamente i procedimenti, azzerando la necessità di

⁷

Nonostante che in esso non sia possibile riscontrare alcuna esplicita citazione al riguardo.

⁸

Abbiamo visto che in tale articolo si tratta di un procedimento amministrativo *unico* la cui *istruttoria* ha per oggetto - in particolare - anche i *profili sanitari* e della tutela ambientale; ragion per cui questo procedimento non avrebbe potuto che ri-
guardare anche la fase di attivazione delle *industrie insalubri*.

⁹

Che non poteva certo dirsi *esplicitato* nel testo normativo di cui in oggetto.

¹⁰

Riportato su «Il Sole-24 Ore» di Venerdì 10.07.98, pag. 20, e su «Edilizia e Territorio» n. 28, del 18.07.1998, pag. 9, ove è
già stato saggiamente commentato da ALESSANDRO ARONA.

¹¹

Fasi previste al primo comma dell'art. 23 del D.Lgs. 112/98, fra quelle per le quali sono state attribuite funzioni ammi-
nistrative ai comuni.

qualsiasi atto di assenso preventivo¹², con questo nuovo strumento ci si deve invece accontentare di una “nostrana” *via di mezzo*, in cui il privato, tutt’al più, ha come “salvagente” lo strumento del *silenzio assenso* (il quale costituisce comunque un’eccezione e non certo la regola). Lo schema di regolamento, all’art. 6.15, fa comunque salve¹³ le vigenti norme che consentono l’inizio dell’attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività, ma questo non risolve il problema di fondo.

Dopo questa divagazione, ritornando *sulla retta via* “ove il piede poggia sicuro ed il passo è più spedito”, è possibile osservare che finalmente, a differenza di quanto fatto nel D.Lgs. 112/98, lo schema di regolamento di semplificazione licenziato il 3 luglio da Palazzo Chigi, “**riporta**” il termine «**industrie insalubri**». Attenzione! Occorre non farsi troppe illusioni al riguardo, in quanto si tratta di una *mera citazione*, fatta nell’elenco delle verifiche che fanno capo ai soggetti indicati al primo comma dell’art. 7 del regolamento. La menzione appare “nasosta” alla lettera **i**) del secondo comma dello stesso articolo, dove può leggersi: «**le industrie qualificate come insalubri**». Se la mente torna a tutta l’energia inizialmente spesa¹⁴ per sostenere e caldeggiare l’importanza della stretta connessione esistente fra le *novità Bassaniniane* e la Disciplina delle industrie insalubri, occorre riconoscere che quello “di fatto” attuato è un *collegamento meramente formale* e niente di più (siamo a livelli di un promemoria!!). L’estemporaneità che caratterizza tale collegamento risulta manifesta fin dalla rubrica dello schema di regolamento, tanto che è possibile dedurre come esso sia presumibilmente “figlio” di un *ripensamento* che ci apprestiamo ad illustrare. Ricordate il confronto fra il vigente testo dell’art. 25 del D.Lgs. 112/98 e quello che, lo stesso, presentava in una bozza pubblicata sul quotidiano IL SOLE-24 ORE del febbraio 1998¹⁵? In questa bozza “*invernale*” l’articolo conteneva uno specifico riferimento limitativo¹⁶ riguardo ai *procedimenti* “individuati” ai numeri 26), 42) e 43) dell’allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n° 59. Al contrario, il testo dell’art. 25, secondo comma, così come successivamente approvato ed ancora oggi vigente, aveva “tranquillizzato” un po’ tutti, eliminando qualsivoglia perplessità in merito, grazie ad un completo azzeramento di ogni limitazione o riferimento specifico nei confronti di particolari procedimenti di cui al citato allegato. Con il testo in vigore, quindi, tutto è (o meglio: *era*) tornato alla *normalità*, senza alcun preconcetto o privilegio di sorta: nessun procedimento ne risulta favorito o escluso a

¹² Attingendo alle preziose lezioni del Prof. MARCELLO CLARICH, ci piace ricordare che con la previsione normativa di cui all’ art. 19 legge n. 241/90 siamo passati da una situazione nella quale i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione seguono lo schema dell’**interesse pretensivo** verso un procedimento ampliativo (tradizionale sistema autorizzatorio a “controllo preventivo”), ad una situazione nella quale il soggetto, esercita un proprio diritto e, se del caso, sarà chiamato a difendersi nei confronti di un potere interdittivo esercitato da parte dell’amministrazione, rientrando nello schema dialettico dei provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario e degli **interessi oppositivi**. Con tale strumento si è, quindi, passati da un controllo **preventivo** ad uno **successivo**; da un provvedimento **ampliativo** che può anche non essere più rilasciato, ad una situazione in cui, di regola, non serve **alcun** provvedimento.

¹³ Non poteva essere diversamente, per non tradire completamente l’intento *liberistico* del legislatore del ’90.

¹⁴ Ci riferiamo, ovviamente, al precedente lavoro, di cui alla nota 1.

¹⁵ Dove, *allora*, veniva indicato come art. 24.

¹⁶ Estratto da «IL Sole-24Ore» di mercoledì 11 febbraio 1998 n. 41, pag. 24, ... ARTICOLO 24: “...2. Il procedimento è disciplinato dai regolamenti di cui all’ articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, **individuati ai numeri 26), 42), e 43) dell’ allegato 1**, che si informano ai criteri di cui al medesimo articolo 20, nonché ai principi di cui al comma 3 del presente articolo.” ...

priori. E' in tal senso che ci permettiamo di presumere che si sia verificato un *ripensamento* a livello governativo. D'altronde è evidente come, in questa (potenziale) fase attuativa dell'art. 25, ci sia stato un *ritorno al passato* (da intendersi come: febbraio '98), concretatosi proprio - a partire dalla rubrica - in un restringimento del "campo di riferimento" del futuro Regolamento ai soli procedimenti amministrativi di cui ai numeri 26, 42, 43 e (perché no!) 50.

Cerchiamo di trovare qualche giustificazione...!! Questa reiterata indicazione "limitativa" potrebbe indurre qualcuno a pensare che il regolamento in questione non esaurisca completamente la materia dell'attivazione degli impianti produttivi. Insomma, si potrebbe ipotizzare che si tratti di uno *stralcio*, di un primo intervento di semplificazione riguardante solo ed esclusivamente gli aspetti edilizi, impiantistici, ecc., che, naturalmente, si trovano "a monte" della fase di attivazione vera e propria di un'impresa e che quindi acquisiscono una logica precedenza. Ci sono, però, dei *riscontri obiettivi* che vanificano questo "tentativo di salvataggio". Possiamo, infatti, rilevare che sia la citazione fatta all'articolo 9.2, dove si legge: «...può **iniziare l'attività produttiva**», sia quella riscontrabile al successivo comma 5, dove si chiarisce che: «...il **certificato di collaudo** sostituisce.....il nulla osta all'esercizio di nuova produzione e ogni altro atto amministrativo richiesto per **la messa in funzione degli impianti**», non lasciano alcun dubbio e rendono inaccettabile una tale ipotesi giustificativa. Quindi "le cose non quadrano", perché il regolamento non si limita ad affrontare le fasi "*preliminari*", ma va a incidere direttamente ed esplicitamente anche sulla concreta **attivazione** degli impianti produttivi; senza però prendere in considerazione, e-saustivamente, quelle specifiche procedure che regolano il cosiddetto *inizio attività*. Non ci dimentichiamo - oltretutto - che, per la stragrande maggioranza, gli impianti produttivi sono anche riconducibili al novero delle industrie insalubri, le quali debbono seguire un particolare iter per la loro corretta attivazione.

A questo punto ci chiediamo e chiediamo a chiunque voglia e/o possa darci ascolto: «E' mai possibile che le "regole del gioco" destinate a **disciplinare** un procedimento **UNICO** per l'attivazione di impianti produttivi, affrontino l'aspetto delle *industrie insalubri* in maniera così evasiva e del tutto sommaria?». Non ci sembra "sufficiente" che, in una tale sede, la questione sia *liquidata* con tanta semplicità: indicando (all'art. 6.1) che la domanda (chiaramente *unica*) presentata dall'impresa deve contenere attestazioni concernenti la conformità dei progetti alle singole norme vigenti in materia di **tutela sanitaria** ed ambientale, e prevedendo, poi (alla predetta lettera *i* dell'art. 7.2), che i soggetti pubblici accertino la *conformità* tramite una verifica riguardante, fra l'altro, le industrie qualificate come insalubri. Tutto qua!

Prendendo in considerazione il fatto che stiamo trattando dell'*attuazione* del secondo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 112/98, *questa* appare tanto blanda quanto evanescente, oltre che insufficiente. E sorge un conseguente ed ulteriore dubbio, a cui cerchiamo di sopperire ricorrendo ancora una volta all'*autointerrogazione*: «Che fine ha fatto o dovrà fare, il procedimento di attivazione delle *industrie insalubri*, così come previsto dal vigente art. 216, più volte citato¹⁷? Deve considerarsi integrato, abrogato o covigente? Il necessario coordinamento di questo procedimento con gli altri procedimenti deve esser fatto, a livello di ciascuno sportello unico, lasciando che il relativo responsabile gestisca questo *rendez-vous* come meglio crede, o sarà meglio che "il tutto" sia disciplinato (o quantomeno *instradato*) per il tramite di "linee guida" di valenza nazionale? E che fine

¹⁷

Dove non si prevede affatto, al proprio sesto comma, la presentazione di una domanda, bensì il semplice inoltro di una comunicazione di inizio attività.

ha fatto il procedimento già individuato (o individuabile), fin dal marzo del '97, con il numero 99 dell' allegato 1 alla legge BASSANINI 1? Non serve più semplificarlo? Non era, forse, il caso di ricomprenderlo in maniera più consistente e precisa nella semplificazione in atto (a cominciare dall'indicarlo nella rubrica), per poi coordinarlo con "il resto", visto che stiamo vivendo adesso il *magico momento* in cui si creano le *nuove* "regole del gioco"? E' forse preferibile tornarci sopra in un secondo momento?».

Su quest' ultima domanda non riteniamo sia necessario rispondere, perché il «**no!**» deve¹⁸ considerarsi scontato, anche in ragione del fatto che si continua a parlare di sportello *unico*, domanda *unica*, ma soprattutto (non ci scordiamo) di **procedimento unico**. In un tale contesto (in piena *rivisitazione procedimentale*) non è per niente logico evitare di fornire indicazioni, più dettagliate, che avrebbero consentito, agli *addetti ai lavori*, di avere le idee più chiare riguardo alla sorte di tutti gli altri procedimenti amministrativi connessi con l'attivazione di un impianto produttivo¹⁹.

A seguito di tutto ciò si delinea già, all' orizzonte, la necessità di dover seguire, parallelamente²⁰ e senza istruzioni precise, (come minimo) due procedimenti diversi²¹ e **non coordinati fra loro**: quello tipico del nuovo schema varato il 3.07.98²² e quello previsto dal vecchio (ma vigente ed estremamente funzionale) art. 216 T.U.LL.SS. del '34. E sappiamo bene che lo stesso *copione* vale anche per i procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di tutela dell'aria dall'inquinamento, in materia di immissioni/emissioni rumorose, ecc. Tutto questo bagaglio normativo esistente deve essere coordinato con il nuovo regolamento e non appare logico che ciò avvenga soltanto grazie alla "buona volontà" ed all'intuito dei singoli comuni, o meglio, dei singoli responsabili del procedimento unico. Non ci sono dubbi sul fatto che questi ultimi debbano essere funzionari competenti e preparati, sicuramente in grado di giungere a risultati pregevoli; ma questa è un'altra questione, che non ha niente a che vedere con l'opportunità e la necessità di dotare queste stesse persone, al momento giusto, dello strumento "giusto e generale" che consenta loro di lavorare al meglio e, soprattutto, con il **massimo grado di uniformità** sull'intero territorio nazionale²³.

Forse ci stiamo sbagliando! Forse ci sfugge qualcosa! Ce lo auguriamo di cuore, sperando proprio che qualcuno ci mostri l'errore in cui siamo incorsi, perché c'è sempre da imparare qualcosa da qualcuno che ne sa di più. Sbagliare è umano e quindi il *cadere in errore* non ci sgomenta più di quanto ci spaventi la prospettiva di incappare nuovamente in qualcosa che, solo nominalmente è *uni-*

¹⁸ O perlomeno dovrebbe !!

¹⁹ Molti dei quali non risultano né citati né abrogati.

²⁰ Ma con il compito di racchiuderli tempestivamente in un *unico* "guscio" apponendovi così il suggello dell' *unicità*.

²¹ Che sicuramente, nella realtà, saranno molti di più!!

²² Ormai divenuto definitivo a far data dal 16 ottobre u.s., come vedremo in seguito.

²³ Purtroppo – prima ancora dell' entrata in vigore del regolamento - sono già iniziate le "gare" per assicurarsi il primo posto in classifica, non badando troppo a perseguire criteri di *uniformità*. Vds. *Lo sportello imprese debutta a Palermo entro il 10 novembre*, in «Il Sole24-Ore» del 18 ottobre 98, pag. 8, come pure *Il traguardo sarà tagliato in primavera* ed anche *Via al gioco di squadra*, in «Il Sole-24Ore» del 26 ottobre u.s., rispettivamente a pag. 4 e 5.

co ma, di fatto, continua ad avere un'apparenza composita e forse anche scoordinata. La nostra speranza, pertanto, è proprio quella di "aver preso un abbaglio", perché diversamente saremmo di fronte ad una riforma ammezzata, dovuta ad un grosso desiderio di *unificare* basato su tanta buona volontà (quella degli altri), ma carente di coordinamento, di dettaglio e di completezza!

Per il momento, però, possiamo dire che *non c'è più niente da fare!* Il quotidiano «Il Sole 24-Ore», che ci sarà consentito qualificare – bonariamente – come una buona "anteprima di stampa" della *Gazzetta Ufficiale*, ha *annunciato*, pochi giorni or sono²⁴, l'avvenuta approvazione in via definitiva del regolamento di semplificazione fin qui analizzato. Il testo definitivo, licenziato il 16 ottobre u.s., contiene delle modifiche, riguardanti in particolar modo la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ed i termini a questa connessi, ma *niente di nuovo* può intravedersi sul fronte delle industrie insalubri e del necessario coordinamento, su cui evitiamo di tornare a ripeterci. Non si rileva alcun approfondimento riguardo all'attivazione di queste fattispecie produttive, nonostante che il contenuto dell'art. 9, comma 5, confermi - in maniera ancor più netta - che il regolamento riguarda anche la **messa in funzione** degli impianti produttivi.

Continuando, per *dovere d'ufficio*, a mettere il "dito nella piaga" ricordiamo che i procedimenti corrispondenti ai numeri 26), 42) e 43) dell'allegato alla legge "Bassanini 1", sono già stati riportati nel lavoro precedente, cui facciamo rimando. A questi, oggi, si sono aggiunti quelli di cui al numero:

50) Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa²⁵.

E' evidente ed è importante ribadire che questo, come pure gli altri procedimenti, da soli, non possano considerarsi esaustivi nei riguardi di tutti gli aspetti che, normalmente, sono connessi con l'attivazione di un insediamento produttivo²⁶. Evidenziata tale insufficienza risulta logico che rimangano da seguire e controllare anche *altri* aspetti, affrontabili solo per il tramite di *altri* procedimenti²⁷, i quali **non** risultando sufficientemente coordinati (qualcuno neppure citato) dal Regolamento in questione, determinano una situazione tale da lasciar intravedere (se non un fallimento) quantomeno un risultato di *unificazione* sicuramente "parziale". Non è sufficiente (ad esempio) aver stabilito che il procedimento complessivo debba giungere al termine entro un certo numero di giorni; difatti tutto ciò potrebbe quasi suonare come un: «fate come volete, ma così deve essere!!». Se la novità fosse solo questa, potevamo quasi accontentarci, con qualche adattamento, della citata legge n. 241/90 e dei termini, da questa, previsti.

Dunque, avendo dato tutta quella prevalenza ai procedimenti sopra elen-

²⁴ Vds. «Il Sole 24-Ore» di martedì 20 ottobre 1998, pag. 28, dove la veste definitiva del provvedimento - approvato il 16 ottobre 1998 - è accompagnata dall' articolo *Si all'impianto con un solo documento* di GIORGIO POGLIOTTI.

²⁵ Con la specifica indicazione delle seguenti norme:

⇒ Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;

⇒ Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

²⁶ Abbiamo già visto come non sia chiaro lo scopo di tale citazione fatta fin dalla *rubrica*, la cui presenza va a costituire uno "strano limite", soprattutto alla luce del fatto che poi, nel testo, si parla anche di **nulla osta all' esercizio, di inizio di attività, di messa in funzione degli impianti**, ecc.

²⁷ Procedimenti a cui dover sicuramente dare inizio contemporaneamente con, e nell'ambito di, quello *unico* previsto dallo schema di cui trattasi.

cati, di fatto, è (formalmente e sostanzialmente) rimasta fuori dal *gioco* quell'altra importante serie procedimentale di cui al n. 99²⁸ del citato allegato 1, la quale non può certo dirsi presa in considerazione con un mero richiamo *d'occasione* (che sembra dire: «ricordatevi che ci sono anche le industrie insalubri!»). Ed esaminando anche il testo più recente del regolamento - quello approvato il 16 ottobre 1998 - è stato possibile rilevare che all'art.7, comma 2, sono state apportate alcune modifiche in ordine alla *sicurezza degli apparecchi di sollevamento di persone o cose* (alla lettera b), all' *installazione di impianti a pressione* (alla lettera c), ed anche riguardo all'*inquinamento elettromagnetico* (alla lettera h), ma **niente** è variato circa il grado di attenzione rivolto alla disciplina di cui trattasi, la quale continua ad essere meramente ricordata alla lettera i) dello stesso articolo e *niente di più!*.

Il fatto che, per il momento, questa serie procedimentale (di cui al n. 99) **non** sia stata **esplicitamente** presa in esame, ci impedisce di poter trarre qualsiasi conclusione sul **COME**, nell' ambito della «disciplina del procedimento amministrativo "unico" in materia di autorizzazione all'insediamento ed alla **attivazione** di impianti produttivi», debba essere ricompresa e applicata anche la procedura di cui all'art. 216, sesto comma, del T.U.LL.SS. del '34, e questo ci porta a chiudere il discorso su tale aspetto.

Tornando "caparbiamente" al D.Lgs. 112/98 ed al nostro "fantastico" mondo delle deduzioni, avevamo già visto - nel lavoro precedente - come anche gli artt. 113 e 114 fossero *indiziari* del **collegamento** di cui trattasi. Stessa cosa era stata attribuita a quell' insieme costituito dagli artt. 18 e 115 dello stesso decreto delegato, con particolare riguardo a quelle che, in tali sedi, sono indicate come funzioni amministrative "*conservate allo Stato*". Sicuramente si ricorderà in quale modo fosse stata individuata una certa affinità fra queste *riserve statali* ed il "**collegamento**" che ci sta tanto a cuore! La conclusione tratta può così riassumersi: «**Se**, da un lato, l' elencazione delle anzidette *riserve statali*, **non** ci permette di affermare che la classificazione delle industrie insalubri rimanga sicuramente come competenza centrale, dall'altro, ci consente di poter rilevare come **non** sia possibile sostenere neppure il contrario. Difatti se la "**LOGICA**" seguita²⁹ per l'individuazione della *riserva di competenza* in capo allo Stato rimarrà invariata nel tempo, analogamente a quanto visto, anche la compilazione dell'*elenco delle industrie insalubri* dovrebbe ragionevolmente rimanere fra le competenze di livello centrale³⁰, presupponendone, per uniformità e coerenza, una necessaria esclusione da qualsiasi tipo di decentramento».

A tal riguardo, la volta precedente³¹ ci siamo lasciati proprio con l'auspicio che la predisposizione dell' *elenco delle industrie insalubri* continuasse ad essere mantenuta ad un livello il più possibile **centrale**, onde evitare un ri-

²⁸ 99) «Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all' esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere». Contenente la specifica indicazione di altre norme, fra cui il **Testo unico delle leggi sanitarie** approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

²⁹ E "fissata" con i citati artt. 18 e 115 del D.Lgs. n. 112/98.

³⁰ Ricordiamo quanto indicato alla nota (22) del precedente lavoro circa l' intervento del chiarissimo Prof. **MARCO CAMMELLI** ed il concetto secondo cui oggi in Italia (potendo sostenere che non esista in senso assoluto l'assioma: «centro = Stato») **centrale** non vuol dire e non è "per forza" sinonimo di *statale*.

³¹ E non abbiamo intenzione di ripeterci pedissequamente.

torno al periodo in cui la funzione di “determinare quali fossero le attività da considerare *insalubri*” era demandata a “livello locale”, con tutti i noti e già indicati problemi annessi e connessi. Anzi per l’ esattezza avevamo concluso dicendo che, ove si decentrasse tale competenza, avremmo corso il rischio di fare un salto nel passato di oltre cento anni³². Anche riguardo a questa questione **potrebbe** esserci qualcosa di nuovo sotto il sole. Il condizionale è d’obbligo e ne vedremo la ragione. Ci riferiamo al fatto che recentemente, su «Il Sole-24Ore»³³, è stata fornita la notizia secondo cui il Governo, in data 29 luglio³⁴ u.s., ha varato il “disegno di legge per la delegificazione” che è previsto dall’ art. 20.1 della stessa 59/97. Tale d.d.l. individua altri 48 procedimenti amministrativi destinati ad essere disciplinati esclusivamente per il tramite della via “*regolamentare*”. Fra questi, al terzo posto, viene indicato il procedimento concernente la «**Classificazione delle industrie insalubri**» di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

A tal proposito si rende necessario aprire una **breve parentesi**. Dalle citate fonti si apprende la notizia secondo cui, in Palazzo Chigi, è prevista l’ istituzione di un nucleo di 25 **esperti**; una *task-force* denominata «unità di semplificazione». E’ una scelta sicuramente importante e oltremodo necessaria! Tale necessità ci viene ulteriormente confermata da quanto è stato riportato³⁵ di seguito alla denominazione del procedimento sopra detto; facendo sorgere notevoli perplessità. Viene infatti indicato, con riferimento alla citata *classificazione*, il D.M. Sanità 2 marzo 1987, segnalandone addirittura gli estremi di pubblicazione (**fra l’altro sbagliati!**)³⁶, ma “*scordandosì*” - sicuramente per un refuso o un disguido - che tale decreto deve ormai considerarsi **superato e sostituito** dal successivo D.M. Sanità 5 settembre 1994³⁷, contenente l’ultimo e vigente elenco delle *industrie insalubri*.

Prima di proseguire è necessario chiarire la motivazione che, qualche riga più su, ci ha spinto ad utilizzare il verbo potere al modo *condizionale*. L’indicazione: *classificazione delle industrie insalubri*, infatti, potrebbe far sorgere il dubbio che con questa si volesse intendere la **compilazione** dell’*elenco delle industrie insalubri*, attualmente di competenza ministeriale (previo parere obbli-

³²

Non staremo a ripetere quanto già indicato alla nota (24) del precedente lavoro riguardo alla situazione disomogenea che vigeva anteriormente a quella ottenuta con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e con l’emanazione del Decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno 21 aprile 1895.

³³

Vds. le pubblicazioni del 30 luglio e del 1° agosto 98, rispettivamente alle pagine 17 e 15: *Il Governo per snellire punta sulla delegificazione* di MAURO SALERNO, e l’altro articolo: *Pratiche auto ed edilizie sulla via della delegificazione*. Vds. anche: *Semplificazione a rischio di ingorgo* di MARCO ROGARI su «Il Sole-24Ore» del 24 agosto u.s., alla pag. 6.

³⁴

Su «Il Sole-24Ore» del 24.08.1998, pag. 6, viene indicato il 31 luglio 98 come data del varo del d.d.l., ma visto che la notizia era già stata fornita sul quotidiano del 30.07.98, si presume che il 29 luglio sia il giorno corretto.

³⁵Perlomeno da quanto risulta sul quotidiano sopra indicato.

³⁶

Non risulta che alcuno dei sei decreti ministeriali emanati - in questo secolo - per l’ approvazione dell’Elenco delle industrie insalubri, sia mai stato pubblicato su una *Gazzetta Ufficiale* n. 81 di un 7 aprile. Il D.M. Sanità 2 marzo 1987 «Elenco delle industrie insalubri di cui all’ art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie» è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1987 n. 74, pag. 30. L’unico D.M. 2 marzo 1987 rilevabile come pubblicato, a pag. 19, della *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1987 è del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che viene così rubricato: «Aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari dei consorzi agrari e della Federazione dei consorzi agrari». Quindi si è equivocato con quest’ultimo decreto ministeriale !!

³⁷

Tale decreto ha avuto due pubblicazioni in *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente su quella del 20 settembre 1994, n. 220 - pag. 5 - e su quella del 10 dicembre 1994, n. 288, pag. 10.

gatorio del Consiglio Superiore della Sanità³⁸). Il verificarsi di questo possibile *fraintendimento* - per quanto possa sembrare assurdo - non è poi così raro, ed i fatti lo mostrano più che possibile, anche da parte di addetti ai lavori. Cerchiamo di chiarire la questione !

Da un punto di vista storico-giuridico l' importante ruolo attribuibile all' *istituto* dell' Elenco delle industrie insalubri, consisteva - inizialmente - in una preventiva e generale elencazione di quelle che dovevano considerarsi *industrie insalubri*, ed aveva funzione di garanzia nei confronti di un eventuale arbitrio esercitabile dalle pubbliche autorità nei confronti delle imprese. Anche oggi l'*elenco delle industrie insalubri*³⁹ consiste in una elencazione tipologica di attività, e l'ultima circolare emanata in materia dal Ministero della sanità⁴⁰, precisa che si tratta di una «**lista di attività** le quali, durante il normale esercizio, prescindendo dall'eventuale adozione di accorgimenti o cautele idonei a ridurre o eliminare le cause di insalubrità, costituiscono "motivo di fondata preoccupazione" per la salute pubblica o per la qualità della vita della popolazione». In tale lista, pertanto, vengono catalogati tutti quei «*tipi*» di attività, di sostanze o di materiali che, su parere del Consiglio superiore di sanità, possono dar vita a tale *preoccupazione*. Si tratta di un *elenco*, diviso in due classi⁴¹, in cui sono "**indicate**" le «*manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti*», ed al quale possono essere, via via, "**iscritti**" altri *tipi* di attività che vengano successivamente riconosciuti come *insalubri*. L'elenco è chiaramente caratterizzato da una completa corrispondenza con quanto prescritto nel secondo comma dell' art. 216 T.U.LL.SS. del '34, e pertanto nella enumerazione delle voci relative alla "*prima classe*" sono iscritti quei *tipi* di attività insalubri⁴² che, di norma, debbono essere "*isolate nelle campagne*"⁴³ e "*tenute lontane dalle abitazioni*"; nella lista delle voci di "*seconda classe*" sono indicati i *tipi* di attività insalubri che esigono "speciali cautele" per la incolumità⁴⁴ del vicinato.

Ma veniamo *al dunque!* E' stato, volutamente, dato un particolare risalto visivo ai termini "**indicate**" e "**iscritti**", al fine di determinare con certezza e chiarire fermamente che, quando si parla della *compilazione* o della *formazione* (a livello ministeriale) dell'elenco delle industrie insalubri, sono questi i termini da utilizzare, in quanto si rivelano i più adatti per indicare che un certo *tipo* di attività è elencata, o enumerata, in una delle classi dell'elenco ministeriale. No-

³⁸

Così come statuito alla lettera all'art. 4, primo comma, lettera c), del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421», pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1993, n.180.

³⁹

Ed è bene considerarlo al singolare come "elenco", perché di fatto solo uno può essere l'elenco vigente, che è suddiviso in due *sub-elencazioni*, tante quante sono le classi di insalubrità previste dalla *disciplina* di cui trattasi.

⁴⁰

Circolare 19 marzo 1982, n° 19, prot. n.° 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III.

⁴¹

Come ben precisato dal primo comma dell' art. 216 del T.U.LL.SS., e cioè suddiviso in due elencazioni contenenti ciascuna solo i *tipi* di attività appartenenti ad una delle due classi.

⁴²

Manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire *in altro modo* pericolose alla salute degli abitanti; fra cui sono inserite anche attività non produttive.

⁴³

Sul cui corretto ed attuale significato non possiamo intrattenerci in questa sede.

⁴⁴

Sul cui corretto significato non possiamo intrattenerci in questa sede.

nostante la sua apparente inutilità, quest'ultima precisazione è molto importante e soprattutto estremamente necessaria, visto che, sia in dottrina come pure in giurisprudenza, molto spesso, **non** c'è eccessiva chiarezza riguardo alla precisa individuazione di questo istituto rispetto a quello della *classificazione delle industrie insalubri*, operata a livello locale. E' infatti possibile toccare con mano come sovente, per indicare i due diversi istituti sopra richiamati si usino, delle espressioni quali: «*classificazione delle industrie insalubri...*»⁴⁵, «*iscrizione negli elenchi delle lavorazioni insalubri...*»⁴⁶, «*individuazione delle attività...*»⁴⁷, «*ri-conducibilità delle attività agli elenchi delle...*»⁴⁸, «*accertamento dell' appartenenza di una attività ad una delle classi...*»⁴⁹, «*collocazione negli elenchi delle...*»⁵⁰, «*inclusione negli elenchi delle...*»⁵¹, «*qualificazione delle attività come insalubri...*»⁵²; certe volte, avendo anche l' accortezza di fornire ulteriori elementi grazie ai quali è possibile capire se ci si stia riferendo alla "compilazione"⁵³ dell'elenco oppure alla "classificazione" degli stabilimenti in attività nel territorio

⁴⁵ ARDIZZONE Ugo, voce *Industrie Insalubri pericolose e rumorose*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè Milano, 1971, 293-295; BAREL Bruno, *Lavorazioni insalubri, impianti inquinanti e poteri del Sindaco*, in *Le Regioni*, 1980, I, 211; GIAMPIETRO Pasquale, *La giurisprudenza amministrativa sugli interventi igienico-sanitari a tutela dell' ambiente*, cit., 13; GIAMPIETRO Pasquale, *Rassegna di giurisprudenza amministrativa e penale sulle industrie insalubri (classificazione, disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte prima -*, in *Comuni d' Italia*, 1986, n° 12, 1664, 1686; LAZZARI Vincenzo, *Industrie insalubri*, in *Nuova rassegna.*, 1961, I, 60; DE MATTEIS Raffaella, *Commento a Cass. Civ., sez. un., 19.07.1985, n. 4263*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1986, I, 227, 232; RABAGLIETTI Giuseppe, *Igiene del suolo e dell'abitato*, in *Corriere Amministrativo*, 1958, 298; ROMANO Antonio, nota di commento a: TAR Emilia Romagna 26 maggio 1976, n° 323, in *Foro it.*, 1977, III, 511; Circolare 23 settembre 1971, n° 162, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. VI, pag. 8; Circolare 7 ottobre 1977, n° 65, prot. n° 403/8.AG/2622, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2; Circolare 1 febbraio 1979, n° 4, prot. n° 403/8.2/121, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2; Circolare 19 marzo 1982, n° 19, prot. n° 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pagg. 2-3; TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 10 marzo 1986, n° 87, in *Trib. amm. reg.*, 1986, I, 1813; TAR Lazio, sez. I, 26 agosto 1981, n° 777, in *Trib. amm. reg.*, 1981, I, 2999.

⁴⁶ ARDIZZONE Ugo, voce *Industrie Insalubri pericolose e rumorose*, cit., 293-296; GIAMPIETRO Pasquale, *La giurisprudenza amministrativa sugli interventi igienico-sanitari a tutela dell' ambiente*, in *Sanità Pubblica*, 1980, fasc. 1, 13-14; GIAMPIETRO Pasquale, *Rassegna di giurisprudenza amministrativa e penale sulle industrie insalubri (classificazione, disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte prima -*, cit., 1677, 1686, 1688; GIAMPIETRO Pasquale, *Rassegna di giurisprudenza amministrativa e penale sulle industrie insalubri (classificazione, disciplina, poteri del sindaco, ecc.) - parte seconda -*, cit., 132; GIAMPIETRO Pasquale, *Rassegna critica di giurisprudenza amministrativa sugli interventi ambientali ed igienico sanitari delle autorità locali*, in *Regione governo loc.*, 1985, (5), 47, 49.

⁴⁷ TAR Campania, Napoli, sez. I, 26 febbraio 1987, n° 83, in *Trib. amm. reg.*, 1987, I, 1476.

⁴⁸ DE MATTEIS Raffaella, *Op. cit.*, 226.

⁴⁹ ARDIZZONE Ugo, voce *Industrie Insalubri pericolose e rumorose*, cit., 295.

⁵⁰ TAR Piemonte, sez. I, 31 agosto 1984, n° 238, in *Trib. amm. reg.*, 1984, I, 3049; TAR Lombardia, sez. Brescia, 9 settembre 1991, n° 595, in *Trib. amm. reg.*, 1991, I, 3882; TAR Lombardia, sez. Brescia, 17 febbraio 1994, n° 59, in *Trib. amm. reg.*, 1994, I, 1418; TAR Lombardia, sez. Brescia, 18 marzo 1993, n° 251, in *Trib. amm. reg.*, 1993, 1808.

⁵¹ DE MATTEIS Raffaella, *Op. cit.*, 227- 228; Circolare 1 febbraio 1979, n. 4, prot. n.403/8.2/121, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2; TAR Molise, 27 aprile 1976, n° 43, in *Trib. amm. reg.*, 1976, I, 2529; TAR Lombardia, sez. Brescia, 28 agosto 1991, n. 587, in *Trib. amm. reg.*, 1991, I, 3485; TAR Lombardia, Milano, 16 aprile 1997, n.789, in *Trib. amm. reg.*, 1997, I, 2365.

⁵² DE MATTEIS Raffaella, *Op. cit.*, 228. Vds. anche la stessa lettera i) dell' art. 7 dello schema di regolamento licenziato il 3 luglio 1998, prima visto.

⁵³ Prevista sia dal terzo comma dell' art. 216 T.U.LL.SS. che dall' art. 101 del R.D. n. 45/1901, e di competenza del Consiglio superiore di sanità

comunale⁵⁴; altre volte, invece, usando una delle locuzioni sopra riportate, per indicare, **indistintamente**, l' uno o l' altro istituto, nonostante che questi siano notevolmente diversi fra loro per funzione, per competenza e per estensione applicativa. Questo comporta che alcune affermazioni della dottrina e/o della giurisprudenza risultino, a primo acchito, veramente "sibilline", non lasciando intendere con immediatezza - come invece sarebbe necessario - se siano riferite alla «presenza nell' elenco di certi *tipi* di attività»⁵⁵, oppure all' «*accertamento dell'appartenenza o corrispondenza*⁵⁶ di un'attività concretamente esistente sul territorio, con uno dei *tipi* dell' elenco ministeriale». **Questa possibile fonte di equivoci è categoricamente da evitare** ed è per questo che si rende necessaria una precisazione a cui, traendo spunto dal senso letterale dei termini usati nelle norme fin qui richiamate, sia logico attribuire - convenzionalmente - una validità generale. Ne consegue che:

- con «**indicazione, iscrizione, inclusione, individuazione, collocazione**, ect., di una certa attività nell' elenco delle *industrie insalubri*» dovrà essere inteso - sempre e comunque - un esplicito riferimento alla **compilazione o predisposizione** dell'elenco tipologico effettuata a livello ministeriale e, quindi, anche alla presenza o all'inserimento in esso di un certo *tipo astratto* di attività;
- mentre invece con «**classificazione** di una attività *insalubre*» si dovrà intendere - solo ed esclusivamente - quell' opera di qualificazione, prevista come competenza locale della giunta comunale, riguardante le concrete attività esistenti nel territorio e consistente nell'**accertamento della classe di insalubrità cui esse appartengono**⁵⁷ e nella relativa formalizzazione tramite specifico provvedimento.

Non ci dovrebbero quindi essere dubbi sul fatto che il "disegno di legge per la delegificazione" ex- art. 20.1 legge 59/97, sopra indicato, si riferisca al procedimento che si svolge a livello *locale* e da cui scaturisce il provvedimento amministrativo di sicura competenza della **giunta comunale** in forza di quanto disposto dagli art. 102 e 103 del R.D. n. 45 del 1901⁵⁸

Appare evidente che la futura approvazione, come legge dello Stato, del d.d.l. sopra richiamato, dovrebbe costituire la via di sburocratizzazione e delegificazione per "una parte" della materia di cui trattasi⁵⁹. Ma anche questo non può rallegrarci eccessivamente, perché - pensandoci bene - fa scaturire una domanda più che logica: «Prima di sentire la necessità di prevedere la regola-

⁵⁴ Prevista dall' art. 102 del R.D. n. 45/1901, e di competenza della Giunta comunale.

⁵⁵ Conseguente all' operato del Consiglio superiore di sanità e dell' omonimo Ministero.

⁵⁶ Ufficializzata e formalizzata, a livello locale, per mezzo di un atto deliberativo della giunta comunale.

⁵⁷ Fedelmente a quanto disposto dall' art. 102 e dall' art. 103, primo comma, del R.D. 3 febbraio 1901, n. 45.

⁵⁸ Art. 102. *In base all'elenco compilato dal consiglio superiore di sanità, giusta l'art. 38 della legge (oggi deve considerarsi l' art. 216 del T.U.LL.SS. del 1934), delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti, la giunta municipale dovrà, a richiesta dell'ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti stabilimenti in attività nel territorio comunale... omissis ...*

Art. 103. *L'accertamento, fatto dalla giunta comunale, della classe cui appartiene una manifattura o fabbrica, dev'essere per mano del messo comunale notificata al proprietario.*

⁵⁹ Stiamo trattando della *disciplina delle industrie insalubri*.

mentazione di un ulteriore procedimento⁶⁰, concernente la disciplina in oggetto, non sarebbe (forse) stato preferibile dar seguito, in maniera dettagliata ed esauritiva, alla semplificazione (ed al necessario coordinamento) dell'altro procedimento amministrativo⁶¹ che era già individuato, o individuabile, al numero 99 dell' allegato 1 alla stessa legge n. 59/97? Non è forse vero che, per i procedimenti elencati in tale allegato, era già stata prevista l'autorizzazione⁶² all'emanazione di appositi regolamenti di delegificazione, proprio per il tramite del disposto normativo di cui al comma 8 dell'art. 20 della stessa legge?». E poi ancora: « Siamo proprio sicuri che, dopo i 112 procedimenti amministrativi da "semplificare", già individuati dalla legge BASSANINI 1, e dopo gli **altri 10** (e non 11!)⁶³ aggiunti dalla legge BASSANINI 3, ci fosse proprio bisogno di mettere altra "carne al fuoco", senza (quasi) aver iniziato a "cucinare" quella che già era pronta per la "gratella semplificativa"? Non si corre il rischio, nella "bilancia" della *rivoluzione Bassaniana*⁶⁴, di appesantire a dismisura il piatto del "da farsi" a scapito dell'altro piatto dove alloggiavano "i lavori in corso e quelli già ultimati"?». Per non correre il rischio di essere fraintesi, oltre che per terminare questa serie di *elucubrazioni mentali*, ci chiediamo ancora: «Non era più semplice e logico cominciare a delegificare effettivamente e massivamente⁶⁵ per poi, soltanto dopo o almeno contemporaneamente, andare ad incrementare il "paniere della riprocedimentalizzazione", in cui oggi⁶⁶ si possono già contare 122 (certi) + 48 (potenziali) procedimenti, astrattamente posti al vaglio dei *semplificatori* (di cui, però, solo pochi possono dirsi "a buon punto"⁶⁷)? ».

⁶⁰ Quello relativo alla **Classificazione** delle industrie insalubri.

⁶¹ Quello relativo all'**attivazione** delle industrie insalubri.

⁶² In sede di prima applicazione della legge n. 59/97.

⁶³ L'equivoco in cui è caduto il compilatore dell' articolo de «IL Sole-24Ore» del 1° agosto u.s.. è lo stesso in cui è incorso MARCO ROGARI in *Semplificazione a rischio di ingorgo*, ne «IL Sole-24Ore» del 24 agosto 1998 e consiste nell'aver indicato come pari ad **11** i procedimenti introdotti dalla BASSANINI 3 (legge n. 191/98). Ciò è più che comprensibile, in quanto il ricorrere (a volte indispensabilmente, altre volte discutibilmente, altre ancora ingiustificatamente) a quel **tipo** di numerazione progressiva (forse) tanto gradito dai cultori del diritto, ma sicuramente tanto scomodo e probabilmente detestato dalla *persona comune*, non aiuta certo la comprensione delle cose. Dal 112-bis, al 112-undecies, sono 10 e non undici i procedimenti elencati. Fra tutti i problemi di cui stiamo parlando non è certo questo cui si può dare importanza: un procedimento in più o uno in meno non fa poi molta differenza visto che i problemi importanti sono di altra portata e natura. E proprio pensando agli altri problemi vorremmo evidenziare che il cittadino comune gioisce quando sente parlare di *semplificazione* e *sburocratizzazione*, ma si affanna e si affloscia quando, proprio sul "trampolino della delegificazione", si trova alle prese con indicazioni del tipo: « 112-bis, 112-ter, 112-quater, -quinquies, -sexies, -septies, -octies, -nonies, -decies, -undecies » (se i procedimenti fossero stati oltre trenta sarebbe divenuta un'impresa). Può darsi che sia una questione culturale, anzi sicuramente lo è ! Ma..... chi l' ha detto che l'uomo *colto* debba "per forza" esprimersi in *cotal guisa* ? Sembra quasi che non sempre sia sufficiente, quando consentito e possibile, il comune impiego dei numeri arabi, e questo appare problematico soprattutto per chi pensa (e forse si illude) che *semplificare* voglia anche dire esprimersi in maniera semplice e comprensibile.... a cominciare dai numeri! Sicuramente c'è un motivo per cui non sono stati utilizzati i numeri 113, 114, 115, 116 ecc., ma, per il momento non ci è dato di saperlo, sicuramente a causa di una nostra carenza conoscitiva !

⁶⁴ Concretamente iniziata non da molto tempo.

⁶⁵ Facendolo bene, e quindi in maniera esauritiva e coordinata.

⁶⁶ Riferendosi, per amor del vero, alla fine del mese di agosto '98.

⁶⁷ Su «IL Sole 24-Ore» di lunedì 24 agosto 98, con l' articolo *Semplificazione a rischio di ingorgo*, di MARCO ROGARI, viene indicato che dei 112 procedimenti di cui alla BASSANINI 1 (legge n. 59/97) solo 23 sono i regolamenti "varati" o "sblocati", di cui soltanto 11 con il "via libera definitivo" del Consiglio dei Ministri.

Facendo un po' di autocritica - che non guasta mai - bisogna ammettere che, forse, non siamo mai contenti (e questa è una realtà) e ci lamentiamo sempre e comunque *di tutti e di tutto* (il che può essere altrettanto vero); tenendo presente, oltretutto, che stiamo fondando questi nostri pensieri su di un *disegno di legge* al quale, forse, abbiamo rivolto un'importanza eccessiva. In ogni caso saremo sicuramente "perdonati", sol tenendo conto della fondatezza del noto detto: *«il buon giorno si conosce dal mattino»*; su questa base appare preferibile *porre un dubbio*, per tempo, piuttosto che *lasciar correre* e poi lamentarsi "a posteriori" di qualcosa che si poteva evitare avendone parlato prima. Infatti, una critica - forse *avventata* ma *tempestiva* - potrebbe servire ad evitare di dover ricorrere, più tardi, ai tradizionali rimedi *all'italiana*: il solito *rassettare e ricompattare* vari "strappi e scollamenti normativi" generatisi da emanazioni dettate da troppa enfasi e, a volte, effettuate anche in modo disordinato. D'altronde il pericolo di aver *calcato la mano*, in maniera forse eccessiva, è attribuibile al fatto che lo schema di Regolamento di semplificazione (prima analizzato) ha deluso le aspettative più ovvie; pertanto, essendo sempre valida la regola *«male non fare, paura non avere»*, preferiamo mettere le mani avanti, con il rischio di esporci, ma rendendo così partecipe il lettore che potrà, a sua volta, esternare proprie osservazioni, dando così vita ad una specie di "catena di commenti" sicuramente costruttiva in quanto e se finalizzata a raggiungere "il meglio del meglio".

In conclusione, vivendo questa *fase* caratterizzata da uno schema di regolamento, ormai definitivamente approvato, che accenna solo nominalmente alla materia di cui in oggetto, e da un disegno di legge, la cui fase esecutiva non può certo dirsi prossima, ci è soltanto permesso di:

1. Continuare a sostenere l' attuale ed indiscussa vigenza della *Disciplina delle industrie insalubri*.
2. Poter presupporre e sperare che si cerchi di rimediare "comunque" alla carente trattazione di tale materia⁶⁸, auspicando una conformazione ed un coordinamento del nuovo *procedimento unico* con gli altri analoghi *iter* concernenti la materia delle industrie insalubri (in particolare gli aspetti dell'attivazione di queste), quale intervento di indispensabile attuazione ove si voglia ottenere un qualcosa che sia davvero qualificabile come "unico" non soltanto da un punto di vista quantitativo ma anche, e soprattutto, qualitativo.



Avv. SILVANO DI ROSA

Via Antonio Ligabue n. 2/a - 50053 EMPOLI (FI)
 tel. 0571945107 fax 0571 094543 ☎ : 347-7429452
 PEC: avv.silvanodirosa@pec.studiolegaledirosa.it
 e-mail: sdr@dirosambiente.it Partita IVA 05140790485
 Membro della Associazione Giuristi Ambientali-Roma
 già Docente Master di II livello in Diritto dell'Ambiente
 Università degli Studi di Bergamo Facoltà Giurisprudenza

(**) **DOTTORE IN GIURISPRUDENZA**
CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE
MEMBRO A.N.E.A. n° 335

silvanodiros@email.it - silvanodiros@yahoo.it

⁶⁸

Così come riscontrato nello schema di regolamento approvato definitivamente il 16 ottobre 1998 e prima evidenziato nel corpo di questo lavoro.